

€ 1,00. La domerica.
Con l'inserio
Tuttomercate.
€ 1,20

dona: LECCE: via Dei Mocanigo, 29 - 0832/338200:

Presione e Redeziona: LECCE: via Dei Mocarigo, 29 - 0632/338200;
-mai: sepreran@quolidandonpoglia.i - leccre@grupidandongoglia.i - leccre@grupidandongoglia.i - leccre@grupidandongoglia.i - lecatario Revolución de Preside



Bece e

SPECIALE DEL





L'esultanza dei tifosi per la salvezza: fuochi d'artificio e corteo di auto col pullman dei giocatori

La gioia giallorossa: una festa da serie A

Il Lecce ha perso (2-4) l'ultima partita di campionato contro la Lazio, ma la festa non è stata assolutamente influenzata dal risultato. L'obiettivo era la permanenza in serie A e i tifosi si sono stretti introno ai loro beniamini che quella salvezza l'avevano già raggiunta a Bari domenica scorsa, giornata perfetta come recitava uno striscione. Fuochi d'artificio allo stadio, poi sfilata dei giocatori sul bus scoperto, fino in piazza Sant'Oronzo, per ricevere il caloroso abbraccio della città. In nove pagine la cronaca di ieri, le pagelle del campionato, le interviste, le foto della festa.

Da pag. 27 a pag. 36

L PRESIDENTE Semeraro: domani si parla del futuro




Semeraro

L'ALLENATORE
De Canio:
niente sfilata
sul pullman



De Canio A pag. 29



Il pullman coi giocatori tra i tifosi festant

Arrestato un commerciante 31enne di Lizzanello, fermato per un controllo in viale Marconi

No all'alcol test, botte ai carabinieri

IL BALLOTTAGGIO A NARDÒ

Accordo a sorpresa Bruno-De Pascalis



La Bruno e De Pascalis

Alle pagg. 16 e 17

Niente etilometro, botte ai militari: arrestato. Il commerciante Gianluca Longo, 31 anni, di Lizzanello dove è conosciuto anche con il soprannome di "Ferita", è stato arrestato dai carabinieri per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il rifiuto di sottoporsi al test con l'etilometro ed alle analisi del sangue in ospedale. La sua serata è stata caratterizzata da un crescendo di violenza. Iniziata in strada, in viale Marconi, è proseguita in caserma. Non sono riusciti a calmarlo la fidanzata, la madre ed il fratello. A scatenare l'ira del giovane la prospettiva del sequestro della sua New Beetle: «Allora mi dovrete ammanettare»

A pag. 13

iniziati i lavori per il ripascimento delle spiagge

Arriva la sabbia a San Cataldo



npascimento della costa a San Cataldo: iniziati i lavori per stendere sitorale della marina leccesa is asabbia proveniente de Corigliano Calabro. Le barriere subacquee dovrebbero fermare l'erosione.

A pag. 9

An annitude and the special an



L RICORDO

Coraggio e impegno umano e civile di un giornalista

di Antonio MARUCCIA


V enerdi scorso, 20 maggio, è morto a Roma Roberto Morrione, fondatore e direttore per sette anni di Rai news24.

Nell'ultima parte della sua vita egli aveva scelgo di continuare il suo impegno per la Liberta e la Giustizia, condividendo il cammino di don Luigi Ciotti.

Continua a pag. 8

Nogae "TriSolanto V

Nasce "UniSalento WebTv" la televisione dell'Università



Studenti nell'aula magni

A pag. 7

PUNTO DI VISTA Una sentenza innovativa e di buon senso

di Pietro QUINTO

Il "Quotidiano" ha dato notizia della sentenza della Sez. VI del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimo, su ricorso di un'associazione ambientalista, il piano faunistico della Regione Puglia 2009-2014, con una statuizione di annullamento ad effetti differiti e con l'intimazione alla Regione Puglia di provvedere nel termine dato a rimuovere la illegittimità rilevata. Si tratta di una sentenza che ha fatto rumore nel mondo giuridico, e non solo.

__Continua a pag. 8

Enti locali

e Derivati: quando il contratto è nullo

di Giorgio MANTOVANO

U na recente pronuncia del Tribunale civile di Milano (sentenza del 14 aprile 2011, estensore Ferrari) ha affermato, ed è questa la principale novità, che sono da ritenere nulli per difetto di causa quei contratti di swap, sottoscritti da Enti pubblici, che alla data della sottoscrizione presentavano un valore di mercato negativo e tale sbilanciamento non era stato compensato mediante l'erogazione, da parte della Banca, di un corrispondente premio di liquidità.

Continua a pag. 8

Una sentenza innovativa...

D'altro canto il suo autore, il presidente di Sezione Luigi Maruotti, non è nuovo a decisioni da lui sottoscritte, che, in chiave sostanzialistica, hanno innovato la giurisprudenza amministrativa.

Vediamo ora di chiarire il significato di questa sentenza, foriera di ulteriori sviluppi nei rapporti tra giudice amministrativo ed esercizio della funzione pubblica.

Un'associazione ambientalista aveva impugnato innanzi al Tar Puglia, Bari, la deliberazione del Consiglio regionale approvativa del «piano faunistico venatorio regionale 2009 – 2014», deducendo molteplici vizi procedurali e sostanziali, ed in particolare la mancata attivazione del procedimento sulla «valutazione ambientale strategica», prevista dalla legislazione statale. Da tale omissione è derivato che sono state disposte inadeguate misure protettive per la fauna, rispetto a quelle che si sarebbero ragionevolmente disposte, ove fosse stato seguito il prescritto procedimento.

Il ricorso veniva rigettato nel merito dal Tar con sentenza semplificata. In grado d'appello, la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la censura afferente la mancata attivazione del procedimento di valutazione ambientale strategica, affermando che illegittimamente la Regione aveva ritenuto sufficiente la «va-

lutazione di incidenza» e non necessaria la Vas prescritta dalla normativa statale del 2006, con riduzione quindi della tutela ambientale, i cui standard minimi sono fissati dalla legge statale.

Il Piano faunistico dichiarato illegittimo – come detto – aveva una validità temporale 2009/2014. Orbene – ha considerato il giudice amministrativo – avuto riguardo all'interesse azionato dall'Associazione ricorrente volta a conseguire una maggiore tutela ambientale, «sarebbe contrario al buon senso, oltre che in contrasto con l'interesse fatto valere in giudizio, disporre l'annulamento ex tunc o ex nunc delle misure di tutela già introdotte, sol perché esse siano risultate in sufficienti (non essendovi, ne essendo stata prospettata, una normativa suppletiva di salvaguardia)».

Da siffatte considerazioni motivazionali, è scaturita la decisione del Collegio di statuire che l'accoglimento del ricorso «comporta unicamente la produzione di effetti conformativi, in assenza di effetti caducatori e d'annullamento, in quanto la Regione Puglia deve emanare ulteriori provvedimenti, sostitutivi ex nunc di quelli risultati illegittimi e che tengano conto dei medesimi effet-ti conformativi e della sopravve-nuta entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008». Per dare effettività alla propria statuizione, la Sezione ha altresì disposto «che la Regione Puglia proceda all'approvazione dell'ulteriore faunistico venatorio, rilevante fino all'anno 2014, entro il termine di dieci mesi, decorrente

dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.... Qualora il termine di dieci mesi decorra in assenza di determinazioni regionali, nel caso di proposizione del giudizio di ottemperanza la Sezione potrà valutare tutte le circostanze ed esercitare i poteri previsti dal Codice del processo amministrativo, anche quelli riguardanti le misure dissuasorie della eventuale inottemperanza».

DALLA PRIMA PAGINA

Questa la decisione in commento, che, oltre ad esaltare il «buon senso» del giudicante, sottintende ed esprime alcuni principi di rilevanza giuridica, correlati peraltro alle opportunità fornite dal nuovo codice del processo amministrativo.

La premessa è che «la legislazione ordinaria non preclude al giudice amministrativo l'esercizio del potere di determinare gli effetti della propria sentenza di accoglimento».

In disparte la formulazione letterale dell'art. 34, comma 1, lettera a) del codice, secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso, nei limiti della domanda, il giudice annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato, che presuppone una valutazione circa l'estensione del potere demolitorio sull'atto impugnato, soccorre un principio di coerenza del sistema: se l'annullamento dell'atto amministrativo impugnato è il mezzo per rimuovere gli effetti lesivi per il ricorrente atteso che l'esercizio del potere risulta difforme dal principio di legalità, siffatta soluzione può non ritenersia deguata, pur a seguito dell'avvenuto accertamento di illegittimi-

tà, allorquando contrasta quel principio di effettività della tutela giurisdizionale invocata, che rimane la stella polare e la ragion d'essere del processo ammi-nistrativo, al pari delle altre giuri-sdizioni. Per particolari fattispecie l'effetto conformativo, che è una delle peculiarità del dictum del giudice amministrativo, può assolvere più efficacemente a quella esigenza di tutela invocata dal ricorrente. In altri casi, è la stessa legge sostanziale e processuale ad individuare i limiti all'esercizio del potere demolitorio, proprio in funzione della non satisfattività dell'annullamento di un atto, ancorchè illegittimo, ri-spetto ai vizi fatti valere ed alla considerazione che la rimozione dell'atto non assicura, in ogni caso, una tutela effettiva al ricorren-

Ma, al di là delle fattispecie tipizzate, ed una volta riconosciuta
l'insussistenza di un impedimento ex lege acchè il giudice amministrativo possa modulare in relazione alle singole fattispecie (ma
pur sempre-nel segno di una piena tutela) gli effetti delle proprie
sentenze di accoglimento, ne derivà l'ulteriore conseguenza, e,
quindi il principio che si legge in
sentenza, secondo cui «il giudice
amministrativo, nel determinare
gli effetti delle proprie statuizioni, deve ispirarsi al criterio per
cui esse, anche le più innovative,
devono produrre conseguenze coerenti con il sistema (e cioè armoniche con i principi generali dell'ordinamento, e in particolare
con quello di effettività della tutela) e congruenti (in quanto basate
sui medesimi principi generali),

da cui possa desumersi in via interpretativa la regula iuris in concreto enunciata».

Due considerazioni conclusive possono trarsi dall'insegnamento giurisprudenziale della importante sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato. La soluzione adottata nella fattispecie decisa rappresenta una intelligente e puntuale applicazione dell'articolo I del nuovo Codice, secondo cui la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo. In questa logica si è mossa la sentenza del Consiglio di Stato, che per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale invocata dal ricorrente, ha adottato una decisione conforme ai principi della Costituzione e del diritto europeo (articoli 6 e 13 della Cedu e articoli 24, 111, e 113 Cost.), ed una interpretazione aderente alle disposizioni processuali, con l'affermazione che «la fondatezza della censura dell'associazione appellante – legittimata ad impugnare gli atti generali cominque viziati e lesivi per l'ambiente – non può indurre il giudice amministrativo ad ammettere statuizioni che vanifichino l'effettività dela tutela o, addirittura, che si pongano in palese contrasto con le finalità poste a base della iniziativa processuale».

La seconda considerazione e che ancora una volta si è avuta la dimostrazione della più volte invocata (da chi scrive) "specificità" della giurisdizione amministrativa e la conferma di quella primazia di un diritto giurisprudenziale, essenza e vero baluardo della giuridicità.

Pietro Quinto

Dopo la Rai,infatti,aveva deciso di mettere a disposizione dei giovani di Libera il suo sapere,la sua intelligenza e la sua passione

Ho avuto il privilegio di essergli amico. Lo conobbi nel luglio del 2005 a Savignano, in provincia di Modena, dove Libera si riuniva nel suo Seminario nazionale di formazione. Ero stato chiamato a parlare di legislazione antimafia e al termine del mio intervento fui avvicinato da Roberto. Restai colpito dalla sua grande competenza e dalla profonda umanità. Negli anni successivi avrei imparato a conoscere un uomo generoso, intelligente, conoscitore come pochi in Italia dei problemi della informazio-

Coraggio e impegno...

ne. Un combattente e un costruttore vero di libertà.

Nella rete di don Ciotti, Roberto ha dato vita a "Libera informazione", osservatorio sull'informazione per la legalita e contro le mafie. Egli ha formato tanti giovani
ed è stato punto di riferimento di tanti giornalisti che oggi raccontano e combattono
le mafie, in tante parti dell'Italia e del mondo. Una "Autorità morale", una guida sicura, riconosciuta, che si è spesa per far cono-

scere l'altra faccia del potere, quello dell'illegalita, della sopraffazione dei diritti. Ha combattuto con grande coraggio la terribile la malattia che l'aveva colpito, senza arrendersi e continuando a spendersi per gli altri da una postazione lontana dalla ribalta mediatica, vicina al cuore e alla testa dei cittadini. Roberto Morrione ha fatto comprendere bene a tutti che fare giornalismo e informazione, in tante parti dell'Italia e del mondo, significa combattere, per ciò solo, le mafie e l'ingiustizia, significa fare, per ciò solo, democrazia.

Questo era Roberto Morrione. Un uomo di grande generosità e intelligenza, di grande coraggio umano e civile. Che tristezza non poterio più salutare, non poter più sentire da lui parole di incoraggiamento mai banali, per tutti, fino alla fine. L'ultima volta a Potenza, nella giornata della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia. Mancherà alle libertà e ai diritti di tutti. Ma da oggi tutti saremo più forti nella battaglia per tutelare le libertà e i diritti, grazie al suo esempio e al suo insegnamento.

Antonio Maruccia magistrato

Enti locali e Derivati...

La sentenza si colloca, a pieno titolo, nell'acceso dibattito attualmente in corso, con rilevanti riflessi anche sul versante penale. Si pensi alle ipotizzate fattispecie di truffa aggravata, di falso e talora di usura in alcuni processi in corso dal rilevante clamore mediatico. Tra i nodi al pettine nel contenzioso in atto tra Enti locali e finanza derivata si segnalano: l'esistenza e legittimità delle commissioni co-"implicite" bancarie, la loro omessa informazione al cliente, la realizzazione di operazioni speculative e non già di copertura dei rischi di va-riazione dei tassi di interesse, la non veridicità dell'attestazione del vincolo della convenienza economica a cui devono attenersi gli Enti locali nell'intraprendere tali operazioni. Come è noto, l'intermediazione finanziaria avviene in un contesto di asimmetrie informative. Complessità, costi dell'in-formazione e grado di cultura finanziaria determinano un deficit informativo in capo alla clientela degli intermediari. Tali circostanze, secondo la Consob, sono amplificate nel mercato Otc (Over the counter). Qui sono trattati gli swaps, ossia gli strumenti derivati a cui, negli anni scorsi, prima dello stop sancito dal Legislatore, hanno fatto diffuso ricorso gli Enti locali per tutelarsi dai rischi legati alla variazione dei tassi di interesse. Putroppo, però, per questi strumenti finanziari non sono disponibili mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire oggettivi parametri di riferimento, in grado di garantire effettivamente la valutazione del prezzo. E la maggior parte dei Comuni, oggi in fuga dai derivati, malgrado il rilascio, incauto o non adeguatamente consapevole, dell'attestazione di operatore qualificato, non è assolutamente attrezzata per stimare, ricorrendo a sofisticate competenze matematico-probabilistiche, il valore del prodotto derivato acquistato.

Svolte queste necessarie premesse, giova ora ripercorrere brevemente i fatti sindacati dal Tribunale ambrosiano. Un ente locale, per il tramite del dirigente preposto, aveva dapprima sottoscritto con la Banca un contratto quadro, avente ad oggetto la successiva conclusione di contratti in strumenti derivati; contestualmente il Dirigente aveva attestato, con propria dichiarazione, che il Comune era da ritenerai un "operatore qualificato", privandolo, in tal modo, implicitamente, di tutta una serie di tutele e garanzie, altrimenti previste dal Legislatore. Successivamente, era stato conferito alla Banca un mandato di consulenza gratuta finalizzato all'acquisto degli strumenti finanziari, individuati, poi, in tre collar swap, con la dichiarata finalità di ristrutturare mutui già in essere.

Il Comune, nel trarre in giudizio la Banca, lamentava la nullità di tali contratti, poiché avrebbero dovuto espere strutturati con un valore iniziale pari a zero. Al contrario, presentavano un valore di mercato, all'atto della stipula, già fortemente negativo per l'Ente. Ed, inoltre, la struttura econo-

mica prevedeva dei limiti di rischio di rialzo dei tassi di interesse (Cap) irrealistici ed inverosimili, di fatto annullando la garanzia rappresentata dal tetto alle possibili perdite.

Il Consulente tecnico di ufficio accertava nei contratti sottoscritti un significativo sbilanciamento a carico dell'Ente, non compensato da un correlato premio di liquidità (cosiddetto Up front). La difesa della Banca replicava criticamente, affermando che i contratti swap "par", ossia con valore iniziale pari a zero, non possono esistere nella realtà, dovendo, comunque, essere remunerati sia i costi di ingegnerizzazione del prodotto derivato che le componenti di rischio assunte dalla Banca in ordine alla gestione del contratto. Questo argomento non è stato condiviso dal Tribunale ambrosiano in quanto è la normazione secondaria (allegato 3 al Regolamento Consob n.11522/1998 all'epoca vigente) a precisare che, alla stipula del contratto, il valore di uno swaps deve essere sempre nullo, potendo poi variare in senso negativo o positivo, a seconda di come si muove il paramerto a cui è collegato il contratto. Cir-

ca poi l'esistenza di commissioni im-plicite esse, a parere del Tribunale, avrebbero dovuto ricevere adeguata trasparenza, in ossequio a quanto pre-visto alla lettera G) dell'articolo 61 del Regolamento Consob citato e dal-l'articolo 8 del contratto quadro, stipulato tra le parti. Al contrario, i contratti in questione non menzionavano dette commissioni, così come non espli-citavano il Mark to market negativo iniziale per il Comune. In definitiva, il macroscopico squilibrio iniziale, a carico dell'Ente locale, finiva con lo snaturare la funzione causale dello strumento finanziario derivato. La previsione, già in partenza, di una posi-zione in perdita risultava per il Giudi-ce incompatibile con la funzione di ristrutturazione dei mutui già esistenti e gravanti sul bilancio del Comune. Il Mark to market negativo, ove non compensato da un corrispondente up front, finiva, così, con l'attribuire ai contratti in derivati una funzione speculativa, non consentita dal Legisla re. Da ciò la declaratoria di nullità, con la restituzione delle somme versa-te dal Comune ed il risarcimento dei danni patiti.

Giorgio Mantovano

Quotidiano Reindisi, Lesso, Torreson

Direttore responsabile:
Claudio Scamardella
Redattori capo:
Rosanna Metrangolo, Renato Moro,

Redazione e amministrazione:
Via del Mocenigo, 29 - Lecce
Giornale iscritto al n. 752 del Registro Stampa
del Tribunale di Lecce 18.2.2001.

Editrice: **Guotidiano di Puglia Spa** Sede Legale: Via Barberini n. 28 - 00187 Roma Presidente: **Azzurra Caltagirone**

Consiglieri: Albino Majore, Mario Delfin



Abbonomenti: ITALIA: 5 numeri annuale (con. dec.PT) € 150.00 samustrale € 104.00; trimestrale € 50.00. Estero: siesse tarifite più spese postali. Cope arreitate € 2.00. contro correito postale n. 1542/001 inestato a Outodiano di Puglia S.p.A. via Mortella. (10 00158 horas. Sped. Alb. Pest. Art. 1, 1000 este più spese postali. Cope arreitate € 2.00. contro correito postale n. 1542/001 inestato a Outodiano di Puglia S.p.A. via Mortella. (10 00158 horas. Sped. Alb. Pest. Art. 1, 1000 este più spesa postale più spesa postale n. 1542/001 inestato a Outodiano di Puglia S.p.A. via Mortella. (10 00158 horas. 1540 più spesa postale delle inserzizioniti edizione nazionale commerciale (10 00169). (10 più spesa) e 2.016,00 (lestivo); Escoros bocale: Commerciale ed Dissolo (lestivo); Escoros bocale: Commerciale ed Lisco e 65,00 (lestivo); Escoros bocale: Commerciale ed Lisco e 65,00 (lestivo); Commerciale ed Bendia e Taranto e 50,00 (lestivo); Dissolo este più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Dissolo este più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Dissolo este più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Dissolo este più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model) (lestivo); Più spesa postale di la pagne (8 model